



Regione Piemonte

Assessorato all'Istruzione, Lavoro e
Formazione Professionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*

Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte

Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61

VISTI

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni;
- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, 1 quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese – art. 13 Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
- il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico";
- il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
- gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e

formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);

- l'articolo 52 "Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS" del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.M. 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di

istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;

- il Decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 “Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;
- il Decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- la nota MIUR del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione Prot. 3299 del 23 novembre 2018 avente per oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61”.
- la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (*Europass*);
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (*EQAVET*);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (*ECVET*);
- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) del 3 marzo 2010 dal tema “*Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*”;
- le Conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'Istruzione del 15 febbraio 2013 su “*Ripensare l'Istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori*” in risposta alla Comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012;
- la Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo, circa l’*“Alleanza Europea per l'apprendistato”* per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione del 2 Luglio 2013;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal tema *"Una nuova agenda per le competenze per l'Europa - Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività"*;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" che abroga la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 9009/2018 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la legge regionale del 28 dicembre 2007 n. 28 e s.m.i., recante "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";
- Legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995 e s.m.i., recante ""Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale".

RICHIAMATE

le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione Piemonte:

- D.G.R. 30 novembre n. 88 - 1160 "Figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale e approvazione dei profili regionali";
- Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
- D.G.R. 14 novembre 2011 n. 36 – 2896 "Recepimento e indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di Istruzione e Formazione Professionale e per il sistema degli standard regionali";
- D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448 "Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della dgr 152-3672 del 02/08/2006";
- D.D. 1 luglio 2016, n. 420 "Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze";
- D.G.R. 16 gennaio 2017 n. 20 - 4576 per l'autorizzazione dei "Corsi Riconosciuti" ai sensi dell'art. 14 legge regionale 13 aprile 1995 n. 63. Revoca allegato I della D.G.R. n. 152-3672 del 2.8.2006 e s.m.i.;
- D.D. 18 settembre 2017, n. 849 di approvazione del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema";
- D.D. 17 ottobre 2017, n. 982 "Approvazione degli "Standard di progettazione dei percorsi di leFP di qualifica e diploma professionale" e degli "Standard minimi dei laboratori relativi alle figure professionali di qualifica".

RICHIAMATI

gli Accordi sottoscritti dal 2011 al 2015 tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la realizzazione nei relativi anni scolastici di percorsi di Istruzione e Formazione professionale per il rilascio di qualifiche triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87.

CONSIDERATA

- la necessità di dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 4 e dall'art. 7, c. 2, del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 61, al fine di realizzare il raccordo, l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dell'offerta formativa in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, anche attraverso l'attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale in via sussidiaria per il rilascio della qualifica e del diploma professionale, nell'interesse prioritario delle studentesse e degli studenti;
- la necessità di dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 4 c. 1 del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 per quanto attiene la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale con le attività integrative di cui all'art.3 c. 2 del medesimo Decreto, nonché la definizione delle modalità di accesso dei medesimi all'esame di qualifica e di diploma professionale;
- l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea, garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di leFP delle Regione Piemonte.

INFORMATE la Città Metropolitana e le OO.SS.;

tra

la Regione Piemonte, Piazza Castello 165 - 10124 Torino, Codice Fiscale 80087670016 - Partita Iva 02843860012, rappresentata dall'Assessore all'istruzione, lavoro, formazione professionale, Giovanna Pentenero, nata a Chivasso (TO) il 08/06/1964 e domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Assessorato all'istruzione, lavoro, formazione professionale in Via Magenta 12 Torino, d'ora in poi denominata **REGIONE PIEMONTE**;

e

il MIUR Direzione Generale Regionale per il Piemonte – U.S.R. Piemonte, Corso Vittorio Emanuele II 70, Codice Fiscale 97613140017, rappresentato da Fabrizio Manca, nato a Cagliari il 17/01/1964, e domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, d'ora in poi denominato **U.S.R. PIEMONTE**;

di seguito denominati congiuntamente LE PARTI

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità dell'Accordo

1. Le parti, con il presente Accordo, disciplinano:
 - a. le modalità realizzative per l'attivazione in via sussidiaria dei percorsi di leFP per il rilascio della qualifica triennale e del diploma professionale da parte degli Istituti Professionali (II.PP) interessati anche in continuità con l'offerta assicurata negli anni precedenti, nell'ambito della programmazione regionale del sistema di leFP;
 - b. i criteri e le modalità di accesso al sistema di riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito degli interventi integrativi di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 per gli studenti iscritti ai percorsi di IP volti all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale;
 - c. il raccordo tra i sistemi attraverso i passaggi tra i percorsi di IP e leFP e viceversa, nel rispetto dell'Accordo CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto Ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427.
2. Le Parti concordano sull'intendere l'offerta sussidiaria realizzata dagli II.PP. come finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente di accedere ai percorsi del secondo ciclo, caratterizzati da diversa identità e pari dignità, del sistema di IP e del sistema di leFP, anche nell'ottica di contrastare e prevenire la dispersione scolastica.
3. A tal fine le parti convengono
 - a. in merito all'opportunità di proseguire l'offerta sussidiaria assicurata negli anni precedenti, secondo le medesime modalità, fino al completamento del percorso triennale, oltre che per le classi avviate negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, anche per le classi prime dell'anno scolastico 2018/19, per tutti gli indirizzi compatibili e coerenti con tale offerta. Questo regime transitorio potrà consentire, agli studenti e alle studentesse iscritti ai percorsi quinquennali degli II.PP., di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale corrispondenti alle qualifiche triennali di cui alla Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010, Accordo Stato-Regioni Province Autonome del 27 luglio 2011 e alla successiva integrazione di cui all'Accordo del 19 gennaio 2012. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
 - b. di avviare, a partire dall'anno scolastico 2019/20, percorsi di leFP negli II.PP. da realizzare in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 4 c. 4 del D.lgs 61/2017 e del decreto interministeriale 17 maggio 2018;

- c. di stabilire che l'attuazione dei percorsi di diploma professionale sarà definita sulla base delle nuove figure professionali di tecnici, attualmente in revisione e comunque non prima dell'a.s. 2020/2021.

Art. 2 – Realizzazione dell'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali

1. Nell'ambito della programmazione regionale del sistema di leFP, gli II.PP. possono chiedere di realizzare in via sussidiaria percorsi di qualifica e di diploma, in relazione ai propri indirizzi quinquennali di cui alla tabella di correlazione con qualifiche e diplomi leFP di cui all'allegato 4 del D.M. del 24 maggio 2018, n. 92. Tali richieste devono essere presentate secondo le modalità definite dalla Regione Piemonte e tenere conto di quanto approvato nei Piani triennali dell'offerta formativa degli II.PP.
2. Gli II.PP., compresi quelli che offrono i percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti, ai sensi dell'art.4 DPR n 263/2012, realizzano i percorsi per il conseguimento della qualifica e del diploma di leFP in via sussidiaria:
 - previo accreditamento regionale, come indicato al successivo art. 9;
 - nel rispetto delle indicazioni procedurali della Regione Piemonte (istanza, progettazione ed erogazione dei percorsi e certificazione finale) e con l'utilizzo dei dispositivi informatici messi a disposizione;
 - secondo l'ordinamento regionale dei percorsi di leFP per l'erogazione dei percorsi volti all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione, determinato dalla Regione Piemonte nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005; tale ordinamento è composto dalle figure professionali su cui si deve assicurare la progettazione didattica e dagli standard formativi e di erogazione approvati dalla Regione;
 - nel rispetto dei parametri per la costituzione delle classi di cui al DPR n. 81/2009;
 - con classi composte da studentesse e da studenti che scelgono, all'atto di iscrizione, di seguire i percorsi di leFP per il conseguimento delle qualifiche di durata triennale, ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 61/2017;
 - garantendo:
 - la possibilità dei passaggi tra i sistemi di IP e di leFP secondo le modalità indicate dall'art. 5 dell'Accordo di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 61/2017;
 - l'equivalenza dei percorsi formativi e degli esiti di apprendimento delle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie Formative accreditate dalla Regione Piemonte e delle qualifiche triennali rilasciate al termine dei percorsi di leFP all'interno degli II.PP., con parità di trattamento da parte delle Commissioni previste dal DM del 22/5/2018, al fine di favorire i passaggi, anche attraverso opportune azioni di accompagnamento, delle studentesse e degli studenti interessate/i.

Art. 4 – Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa

1. Ai sensi del D.M. n. 427 del 22 maggio 2018, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:
 - a. per i primi tre anni dei percorsi di leFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
 - b. al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di leFP a quelli di IP.

Ai fini della determinazione dell'annualità di inserimento di cui all'art. 8 c. 5 del Decreto legislativo n. 61/2017, nel riconoscimento del principio di equivalenza formativa dei percorsi di leFP e IP, gli II.PP., e in particolare quelli accreditati per il sistema di leFP, si impegnano ad attivare le opportune azioni finalizzate a valorizzare la qualifica e il diploma professionale quali titoli di accesso per l'ammissione ai percorsi di IP, con l'obiettivo di favorire il conseguimento del diploma quinquennale di istruzione nel minor tempo possibile. A tal fine si utilizzerà la tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali di IP di cui all'Allegato 4 al D.M. del 24 maggio 2018, n. 92, ferma restando la progettazione di eventuali moduli integrativi per il riallineamento e l'integrazione delle competenze finanziati anche con specifiche risorse regionali laddove disponibili.

2. I passaggi di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo si attuano secondo le previsioni del D.M. del 22 maggio 2018 n. 427.
3. Per favorire l'adozione di modalità operative efficaci di confronto tra i percorsi di leFP e di IP in funzione dei passaggi, le parti concordano sull'opportunità di avviare specifici tavoli di confronto, una formazione dei docenti dei due sistemi, linee guida mirate e modelli operativi di riferimento approvati da Regione Piemonte e da U.S.R. Piemonte.
4. Il termine temporale per la presentazione della domanda di passaggio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo rep. 100/CSR, recepito dal D.M. del 22 maggio 2018 n. 427, è fissato:
 - per i passaggi dai percorsi di leFP ai percorsi di IP nei primi due anni:
 - al 31 gennaio per i passaggi nel corso dell'anno formativo;
 - al 30 giugno per i passaggi al termine dell'anno formativo;
 - per i passaggi dai percorsi di IP ai percorsi di leFP nei primi due anni:
 - al 15 marzo per i passaggi nel corso dell'anno scolastico/formativo;
 - al 30 giugno o al 15 settembre per i passaggi al termine dell'anno scolastico/formativo.

Nel terzo anno, per i passaggi nel corso dell'anno scolastico/formativo sia da IP a leFP sia da leFP a IP, il termine è fissato al 30 novembre.

Art. 5 – Interventi integrati per il riconoscimento dei crediti agli allievi di classi frequentanti un percorso quinquennale di istruzione professionale.

1. Al fine di prevenire l'abbandono scolastico, gli II.PP. che realizzano percorsi quinquennali possono preparare allievi che ne facciano richiesta per l'esame di qualifica attraverso adattamenti del percorso didattico dei primi tre anni e/o attraverso moduli integrativi, funzionali alla maturazione di tutti i crediti necessari per l'accesso all'esame.
2. L'esame dovrà essere svolto presso lo stesso istituto professionale che ha curato tali integrazioni. L'istituto dovrà essere in possesso dell'accreditamento regionale e delle figure previste dal sistema regionale per il riconoscimento dei crediti.
3. Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di IP, utilizzando le quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del D.M. 17 maggio 2018, nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente.
4. Gli II.PP. dovranno comunicare alla Regione Piemonte l'attivazione degli interventi di cui al presente articolo entro il 31 gennaio dell'a.s. di avvio della classe prima.
5. Al termine di ogni anno scolastico, attraverso una valutazione dei crediti effettivamente maturati dagli allievi, i docenti individueranno eventuali misure correttive o compensative, se ritenute necessarie per il conseguimento della qualifica.
6. Nel corso del terzo anno l'istituto dovrà chiedere il riconoscimento dei crediti secondo le procedure regionali e chiedere la nomina della commissione di esame, osservando tempistiche e modalità che verranno meglio precisate attraverso apposite disposizioni regionali.
7. Gli interventi di cui al comma 3 possono essere realizzati in autonomia dagli II.PP. o anche in collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale, con i quali saranno stipulati Accordi o Convenzioni per la definizione delle collaborazioni.
8. Gli alunni potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito a tali interventi, anche in caso di passaggio ad un percorso di leFP per il conseguimento di una qualifica secondo le fasi e le modalità previste dalla normativa regionale.
9. Alle medesime condizioni possono essere realizzati interventi integrati laddove il numero di domande di iscrizione iniziale ad un percorso di qualifica sia insufficiente ad assicurare la costituzione di un gruppo classe di leFP. In tali casi, gli II.PP. devono predisporre Progetti Formativi Individuali di tali studenti inseriti nel percorso quinquennale, al fine di garantire gli opportuni interventi di integrazione.
10. Tutti gli interventi integrativi dovranno prevedere obbligatoriamente un adeguato periodo di stage, realizzato anche attraverso l'alternanza scuola lavoro, per un periodo di almeno 200 ore. Lo stage di alternanza scuola-lavoro nei percorsi leFP potrà essere effettuato anche tra il termine del secondo anno e l'inizio del terzo anno.

Art. 6 – Misure di accompagnamento per i passaggi tra i sistemi formativi

1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento previste nell'art. 8, c. 3 e c. 4 del decreto 61/2017 e nell'art. 9 del D.M. del 17 maggio 2018, con particolare riguardo:
 - a. Alla approvazione di apposite linee guida di cui all'art 2 c. 5 , che individueranno modalità operative e indicazioni procedurali più specifiche , sulla base del decreto del Ministero dell'Istruzione 22 maggio 2018 "Recepimento dell'accordo (...) riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di lefp (...)"
 - b. alla collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra Istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di:
 - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze e valutazione degli apprendimenti;
 - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
 - interventi territoriali di orientamento;
 - c. alla costituzione di reti di scuole e di agenzie formative nell'ambito delle quali istituire anche le Commissioni per la valutazione sui passaggi al fine di evitare l'autoreferenzialità delle istituzioni scolastiche o delle istituzioni formative e dare piena attuazione all'art. 8 del sopraccitato D.lgs n. 61/2017 per l'attribuzione del credito formativo e della sua valorizzazione.

Art. 7– Esami finali e certificazione

Gli esami conclusivi dei percorsi e il rilascio delle certificazioni di qualifica e diploma professionale di cui al presente Accordo si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dalla Regione Piemonte, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 e all'art. 20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.

Art. 8 - Aspetti finanziari

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli II.PP. non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato:
2. Le risorse previste dalla vigente normativa statale e dal CCNL di comparto per il "Fondo di Istituto" e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale e di supporto, necessaria all'attuazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli II.PP., previo accordo in sede di contrattazione integrativa di istituto, anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di leFP e gli interventi integrativi, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.

3. Gli oneri relativi agli esami di qualifica sono a carico della Regione Piemonte nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale. Tali oneri comportano la corresponsione del gettone di presenza e delle spese di viaggio del presidente e dell'esperto del mondo del lavoro. Eventuali richieste di rimborso forfetario o contributo presentate dalle scuole sedi degli esami di qualifica per le spese vive delle prove pratiche potranno essere soddisfatte, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Regione Piemonte.

Art. 9 – Accreditemento

1. Le Istituzioni scolastiche che intendono realizzare percorsi di qualifica regionale o di diploma professionale debbono essere accreditate dalla Regione Piemonte, secondo le modalità individuate specificatamente per i percorsi di leFP. Analogamente dovranno essere accreditati gli II.PP che realizzano interventi integrati di cui all'art. 5.
2. La Regione Piemonte definisce, con specifico atto, il regime di accreditamento finalizzato esclusivamente al rilascio delle qualifiche triennali in regime di sussidiarietà e dei diplomi professionali da parte degli II.PP.

Art. 10 – Monitoraggio e valutazione

1. La Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano in un'azione di monitoraggio dell'offerta sussidiaria e degli interventi integrati di cui al presente accordo finalizzata al progressivo miglioramento qualitativo del sistema e all'individuazione delle migliori soluzioni regolamentari e organizzative che favoriscano il successo formativo degli allievi, anche attraverso la costituzione di gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Parti, degli II.PP. e delle agenzie formative titolari di percorsi di leFP.
2. Le Parti concordano di istituire un gruppo tecnico specifico costituito da Regione Piemonte, U.S.R. e rappresentanza di II.PP., al fine di supportare la progettazione e la realizzazione dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà, in coerenza con i profili standard previsti dal Repertorio Regionale e degli interventi integrati finalizzati alla maturazione dei crediti formativi per l'accesso agli esami finali.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima attuazione sarà possibile esclusivamente reiterare i percorsi avviati nei precedenti anni scolastici e dichiarati a seguito delle nota a firma congiunta Regione Piemonte e USR Piemonte, prot. n. 22534/A1504 del 9/5/2018.

Per tali percorsi, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:



- a. la presentazione della domande e del progetto didattico deve avvenire entro e non oltre il mese di febbraio 2019;
 - b. la documentazione dovrà essere inviata seguendo le indicazioni fornite dalle Disposizioni di dettaglio per gli II.PP. per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18, approvate con D.D. n. 477 del 18 luglio 2016, quindi attraverso la procedure previgenti.
2. La presentazione della domanda e dei progetti a partire dall'a.s. 2019/2020 sarà effettuata attraverso nuove procedure. Saranno redatte apposite linee guida per la richiesta dei percorsi e la loro gestione, come già specificato all'art 2, c. 5.
 3. Le Parti si riservano, a completamento della normativa nazionale prevista dal decreto legislativo n. 61/2017, di valutare l'ampliamento dell'offerta sussidiaria con i diplomi professionali e con l'attribuzione dei crediti finalizzati al certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) acquisibili nel quinto anno. L'eventuale ampliamento sarà oggetto di successivo accordo.
 4. Le Parti, al fine di condividere le azioni e i risultati dei monitoraggi effettuati sulla realizzazione del presente Accordo, prevedono la costituzione di una commissione composta da Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei comparti interessati.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo hanno validità per i cicli triennali avviati negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20.

Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo, anteriormente alla scadenza sopra indicata, per approfondire aspetti tecnici e operativi non precisati nel presente Accordo e per recepire eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, addì 28/12/2018

Per la Regione Piemonte l'Assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale	Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Il Direttore Generale
 <i>Giovanna Pentenero</i>	 <i>Fabrizio Manca</i>